



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** il D.M. 21 dicembre 2005 recante criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività teatrali;
- VISTO** il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4 agosto 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- VISTO** il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;
- VISTO** il D.M. 10 febbraio 2014 recante disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della Consulta per lo spettacolo e delle Commissioni consultive operanti presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo;
- VISTO** il D.M. 23 luglio 2014 relativo alla costituzione della Commissione consultiva per il teatro;
- VISTO** il D.P.C.M. dell'8 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti il 4 novembre 2015, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Spettacolo al dott. Onofrio Giustino Cutaia, con decorrenza il 15 ottobre 2015;
- VISTO** l'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 26 febbraio 2016 di determinazione delle aliquote di ripartizione del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'anno 2016 tra i vari settori dello spettacolo recante, in particolare, l'aliquota dello stanziamento destinato alle attività teatrali pari al 16,50%;
- VISTO** l'articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 26 febbraio 2016 con cui viene destinata, per l'anno 2016, la somma di euro **67.131.450,05** a favore delle attività teatrali;
- ACQUISITO**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M., il parere della Conferenza Unificata espresso nella seduta del 26 maggio 2016, che ha previsto una flessibilità sugli stanziamenti di tutti i settori del 40%, ad eccezione dell'ambito multidisciplinare di cui agli articoli 40, 41 e 42 e degli articoli 47 e 48, per i quali è stata stabilita una percentuale di flessibilità pari al 20%;
- VISTO** il proprio decreto del 7 giugno 2016, n. 319 con il quale è stata definita, in conformità al parere espresso dalla Commissione consultiva per il teatro nella seduta del 18 aprile 2016, e alle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.M., la ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo tra i vari settori delle attività teatrali;
- VISTA** la domanda di contributo presentata da "I due della città del sole s.r.l. di Benevento, per l'attività teatrale dell'anno 2006;
- VISTO** il provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo in data 12 giugno 2006 con il quale è stata concessa ed erogata a favore di "I due della città del sole s.r.l." di Benevento la somma di euro 50.000,00 a titolo di anticipazione dell'assegnando contributo per l'attività teatrale dell'anno 2006, ex art. 23, comma 4, del D.M. 21/12/2005, vigente nell'anno 2006;



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo in data 9 luglio 2007 con il quale è stata revocata la somma di euro 50.000,00 erogata a titolo di anticipazione dell'assegnando contributo per l'attività teatrale del 2006, ex art. 23, comma 4, del D.M. 21/12/2005 a favore di "I due della città del sole s.r.l." di Benevento, considerato che il bilancio preventivo prodotto dalla suddetta Società presentava un attivo tale da non consentire all'Amministrazione di procedere all'assegnazione del contributo per l'anno 2006;

VISTA la sentenza del 16 gennaio 2013, n. 441 con la quale il T.A.R. del Lazio, a seguito di ricorso proposto da "I due della città del sole s.r.l." di Benevento avverso il citato provvedimento del 9 luglio 2007, ha accolto il ricorso annullando l'atto impugnato per violazione degli obblighi partecipativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato in data 26 gennaio 2013;

VISTO il provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo in data 5 febbraio 2014 con cui è stato annullato, nell'esercizio del potere di autotutela riconosciuto dall'ordinamento, il provvedimento dello stesso Direttore generale in data 9 luglio 2007 di revoca della somma di euro 50.000,00 erogata a titolo di anticipazione dell'assegnando contributo per l'attività teatrale del 2006, ex art. 23, comma 4, del D.M. 21/12/2005 a favore di "I due della città del sole s.r.l." di Benevento, ai fini della rinnovazione procedimentale con la partecipazione della società ricorrente, in esecuzione a quanto disposto dalla citata sentenza emessa dal T.A.R. del Lazio in data 16 gennaio 2013, n. 441;

CONSIDERATO che il contraddittorio procedimentale è stato instaurato in data 14 marzo 2014;

CONSIDERATO altresì che la chiusura della fase istruttoria del rinnovato procedimento prevede nuovamente l'acquisizione del prescritto parere della competente Commissione consultiva per il teatro, parere reso nella seduta del 5 dicembre 2014;

VISTO il verbale della suddetta seduta, approvato e ratificato nella seduta della citata Commissione del 3 giugno 2015;

VISTO il provvedimento a firma del Direttore generale dello spettacolo in data 26 giugno 2015 che, in conformità al parere espresso dalla Commissione consultiva per il teatro nella seduta del 5 dicembre 2014, non ha accolto la domanda presentata da "I due della città del sole s.r.l." di Benevento intesa ad ottenere un contributo per l'attività di produzione teatrale dell'anno 2006, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 21/12/2005, per le motivazioni rilasciate dal suddetto organo collegiale, di seguito riportate integralmente: *"La Commissione, esaminato il progetto realizzato nell'anno 2006 da "I due della città del sole s.r.l." di Benevento, ha evidenziato che lo stesso non risulta completo di tutti gli elementi che possano consentire un giudizio esaustivo. In particolare, sebbene richiesto formalmente dall'Amministrazione con nota del 19 marzo 2014 e sollecitato con nota del 18 settembre 2014, non è stato allegato il bilancio consuntivo da cui si possa evincere il costo complessivo del progetto realizzato nel 2006, nonché l'eventuale avanzo o disavanzo di gestione. Infatti, il presupposto indispensabile per l'attribuzione dell'intervento finanziario statale, è costituito dalla presenza del deficit che rappresenta contestualmente il limite massimo del contributo attribuibile. L'avvocato della Società ha ritenuto di non dover fornire ulteriore documentazione a dimostrazione dei flussi di cassa oltre quella già frammentaria depositata presso l'Amministrazione.*



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

Pertanto, la Commissione ha espresso parere sfavorevole all'assegnazione di un contributo per il progetto realizzato nell'anno 2006 dalla società "I due della città del sole s.r.l." di Benevento";

VISTA la richiesta di riesame della domanda di contributo dell'anno 2006 di "I due della città del sole s.r.l." di Benevento trasmessa a mezzo Pec in data 24 novembre 2015, a firma degli Avvocati Antonio D'Aloia e Maria Francesca Monterossi in nome e per conto della suddetta società, corredata da chiarimenti e precisazioni in relazione al reale deficit risultante dal bilancio consuntivo dell'anno 2006;

VISTO il bilancio consuntivo dell'anno 2006 e la documentazione Siae trasmessa da "I due della città del sole s.r.l." di Benevento, a mezzo Pec del 8 febbraio e 11 maggio 2016 ad ulteriore dimostrazione dell'attività di produzione teatrale realizzata nel 2006 e dell'effettiva presenza del deficit di bilancio;

CONSIDERATO che con la trasmissione del bilancio consuntivo 2006 dal quale si rileva un deficit di esercizio pari a euro 172.251,00 e dei borderaux Siae, la documentazione consuntiva dell'anno 2006 può ritenersi completa ai fini della valutazione qualitativa, da parte della Commissione consultiva per il teatro, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 21/12/2005 vigente nell'anno 2006;

RITENUTO pertanto di dover sottoporre nuovamente all'esame della competente Commissione consultiva per il teatro, la domanda di "I due della città del sole s.r.l." di Benevento intesa ad ottenere un contributo per l'attività di produzione teatrale dell'anno 2006;

ACQUISITO il parere della Commissione consultiva per il teatro nelle sedute del 19 e 20 settembre 2016;

IN CONFORMITA' al suddetto parere espresso dalla Commissione consultiva per il teatro nelle suddette sedute del 19 e 20 settembre 2016;

DECRETA

Per i motivi indicati nelle premesse, è assegnato un contributo di euro 25.000,00, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 21/12/2005, vigente nell'anno 2006, a "I due della città del sole s.r.l." di Benevento per l'attività di produzione teatrale realizzata nell'anno 2006, a valere sullo stanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo, esercizio finanziario 2016.

Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza

Roma, 7 novembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Onofrio Cutaja)